



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 03.08.2015 n. 346

SETTORE VI

EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Jesi – Piano di Lottizzazione Ambito TT1.1 Appennini Alta in variante al PRG ai sensi art 15 comma 5 della L.R. 34 /92 - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Destinatari

Settore VI

Ancona, 03.08.2015

Il Dirigente *ad interim* del Settore
(Dott.Ing. Massimo Sbriscia)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al "Piano di Lottizzazione ambito TT1.1 Appennini Alta in variante al PRG ai sensi art 15 comma 5 della L.R.34/92 " – Comune di JESI, pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Jesi in data 05.06.2015 e registrato al ns. prot. n.75590 del 08.06.2015, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art.12 comma 1 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. 84684 del 24.06.2015 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **03.09.2015**;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Francesca Galletti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (rif. inf. 01) prot. n. 102790 del 30.07.2015;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quale SCA (soggetto competenti in materia ambientale) dell'ASUR n.5 di Jesi;



PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al d.lgs. vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale "*l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi*



da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che “nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;
 - l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto “Modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”;
 - il Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto “Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato” con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato - conferiti all'Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014- e, tra gli altri, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore VI - Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile, Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna, Responsabile dell'Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot. 102790 del 30.07.2015, parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il “ Piano di Lottizzazione ambito TT1.1 Appennini Alta in variante al PRG ai sensi art 15 comma 5 della L.R.34/92 ” – Comune di Jesi, pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Jesi in data 05.06.2015 e registrato al ns. prot. n.75590 del 08.06.2015.
- II. Di precisare che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte,



da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Jesi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto al soggetto competente in materia ambientale individuato nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- X. Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO: 110704 1005**

Ancona, 03.08.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

MCmc*-89



Comune di Jesi

**Piano di Lottizzazione Ambito TT1.1 Appennini Alta in
variante al PRG ai sensi art. 15 comma 5 della L.R. 34/92**

Relazione Istruttoria

**Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Dirigente ad interim del Settore

Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile dell'Area Urbanistica


Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Arch. Francesca Galletti



Luglio 2015



1	PROCEDURA ADOTTATA.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	Documentazione.....	4
1.3	Avvio del procedimento.....	5
1.4	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	5
1.5	Fase di consultazione	6
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	7
2.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	7
2.2	Obiettivi della Variante.....	7
2.3	Analisi del PRG vigente.....	10
2.3.1	Aspetti urbanistici	10
2.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	10
2.4.1	P.P.A.R.....	10
2.4.2	P.T.C.	11
2.4.3	P. A. I.	11
2.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	11
2.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	12
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	13
3.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	13
3.2	Parere istruttorio	14



1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 *“Linee Guida”*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all’art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010).

Con sentenza n. 93/2013, depositata il 22/05/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni contenute nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA). Tale sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013. La conseguenza immediata della sentenza è il fatto che a partire dal 30 maggio, e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le soglie (in particolare) degli allegati B1 e B2 sono azzerate e le competenze sulle tipologie progettuali ivi contemplate rimangono in capo rispettivamente a Regione e Province.

L’azzeramento delle soglie delle tipologie progettuali assoggettabili alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ed in particolare delle tipologie progettuali di cui alle lettere 7a (Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha) e 7b (progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha) dell’allegato B2 della L.R. 3/2012, ha comportato una riconsiderazione degli strumenti attuativi, come quadro di riferimento di opera soggetta a VIA.

Nelle Linee guida VAS, di cui alla DGR 1813/2010, nel paragrafo 1.3, al punto 8, sono stati indicati specificatamente quali piani o programmi o loro varianti, possano essere esclusi da VAS, “in



quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali". Quindi, fermo restando i casi di esclusione di cui alla lettera f) delle linee guida citate (i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS), casistica dal 2011 esclusa per legge dalla VAS ai sensi del comma 12 dell'art. 18 della Legge Urbanistica nazionale 1150/1942, comma così aggiunto dal comma 8 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in Legge n. 106/2011), rimane aperto il caso dei piani attuativi conformi ai rispettivi PRG non sottoposti a VAS. Il D.L. 70/2011 ha infatti espressamente stabilito che *"lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati"*.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si è ritenuto il presente piano attuativo come caso non automaticamente escluso dalla procedura di VAS. Pertanto, applicando il principio contenuto nell'art. 6 comma 3 della D.Lgs. 152/2006 e ss mm. e ii, per cui, *"i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*, il presente piano attuativo è stato assoggettato alla procedura di verifica di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla V.A.S..

1.2 Documentazione

La presente relazione tiene conto della documentazione acquisita con nota del Comune di Jesi prot. n. 31934 del 05/06/2015 (trasmessa in data 05/06/2015 ed assunta al protocollo generale al n. 75590 del 08/06/2015):

1. Rapporto Preliminare per la verifica di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Gli elaborati del Piano:

2. Relazione Tecnica
3. Relazione Fotografica
4. Norme Tecniche di Attuazione
5. Schema di Convenzione
6. Convenzione edilizia convenzionata
7. Superficie permeabile
8. Mappe catastali e visure
9. Riepilogo informativo statistico
10. Rapporto preliminare valutazione ambientale
11. Relazione geologica e verifica compatibilità idraulica
12. Clima acustico



13. Aree di cessione
14. Accessi
15. Computo metrico
16. Oneri di urbanizzazione
17. TAV1 – Inquadramento
18. TAV2 – Lottizzazione e rilievo
19. TAV3 – Progetto strada
20. TAV3a - Progetto strada - sezioni
21. TAV4 – Rete gas – Rete acqua
22. TAV5 – Illuminazione pubblica e verde
23. TAV6 – Fognature bianche Tav. 1 – Inquadramento;
24. TAV7 – Fognature nere
25. TAV8 – Maschera solare
26. TAV9 – Tipologie
27. TAV10 – Telecom Enel

Con successiva nota prot. n. 33194 dell'11/06/2015 il Comune di Jesi ha prodotto il seguente elaborato integrativo:

28. Relazione specialistica calcoli idraulici - progetto rete fognaria.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

Pertanto i termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) e l'Autorità Procedente (AP) devono provvedere a svolgere le operazioni tecnico-istruttorie e l'espressione del parere motivato, stabiliti ai sensi dall'art. 11 e seguenti del Codice Ambiente, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	05/06/2015
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	03/09/2015

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che per il piano in oggetto possa essere richiamato il principio contenuto nell'art. 6 comma 3 della D.Lgs. 152/2006 e ss mm. e ii..

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

Il progetto di lottizzazione urbanistica riguarda un terreno situato nella parte settentrionale del Comune di Jesi, lungo la via Paradiso. Il lotto ha una Superficie Territoriale di circa mq. 7.109 ed è normato nel PRG all' Art. 35 delle N.T.A. ambiti di nuova urbanizzazione TT1.1.



Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, la Provincia, con la condivisione del Comune, ha ritenuto opportuno individuare quale SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente il seguente soggetto:

- ASUR 5 Jesi.

1.5 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, ha provveduto, con nota prot. 84684 del 24/06/2015, a trasmettere all'ASUR, in qualità di SCA, la documentazione prodotta dal Comune di Jesi (note prot. 31934 del 05/06/2015 e prot. 33194 dell'11/06/2015) per l'esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare relativo al piano in oggetto.

Si dà atto del parere reso dall'ASUR prot. 43868 del 12/03/2015 pervenuto in data ed assunto al ns. prot. generale n. 96190 del 16/07/2015. Il suddetto contributo viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria.



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il Piano di Lottizzazione è individuato nel PRG vigente come TT1.1 subambito Appennini Alta 2ter. L'ambito è collocato lungo via Paradiso in un contesto caratterizzato da edilizia residenziale a bassa densità.



Individuazione area interessata dal Piano di Lottizzazione.

2.2 Obiettivi della Variante

L'obiettivo del Piano è dare attuazione ad una previsione di espansione residenziale inserita nel PRG approvato nel 2009. L'area di intervento interessa una superficie di 7.109 mq per una previsione di 1.434 mq di edilizia residenziale e 612 mq di ERS, per un totale di 51 abitanti insediabili.

La proposta di Piano prevede la realizzazione di 944 mq di verde e 128 mq di parcheggi quali standard.


Secondo quanto indicato nella documentazione prodotta, il progetto di lottizzazione si adatta al disegno generale di assetto dell'area approvato dal consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 9 del 5/2/2015 (cfr. Tav. I Inquadramento – doc. 17).




Il disegno di assetto, prevede la divisione del sub ambito TT1.1 Appennini Alta 2 bis, in due sub ambiti: Appennini Alta 2 bis ed Appennini Alta 2 ter. Il presente piano di lottizzazione prevede l'urbanizzazione del sub ambito Appennini Alta 2 ter.

Il progetto di lottizzazione prevede l'attuazione in variante al PRG, art. 15 L.R. n.34 1992. La variante, che non comporta modifiche ai carichi urbanistici e alla dotazione degli standard urbanistici, riguarda lo spostamento di parte dello standard s1.lv individuato all'interno del sub Ambito Appennini Alta 2 ter.

P.R.G. ATTUALE




P.R.G. ATTUALE
FRAZIONATO



P.R.G. IN VARIANTE



Stralcio PRG vigente con ambito TT1.1, P.R.G. attuale frazionato e P.R.G. in variante.



Ambito TT1.1 – Appennini Alta 2ter.



Nella documentazione prodotta sono presenti i seguenti dati relativi al dimensionamento urbanistico ed edilizio dell'Ambito "TT1.1 "Appennini Alta 2 ter":

Parametri urbanistici

ST = MQ.7.109

SUL(RESIDENZIALE) + SUL (ERS)= MQ. 2.046

SUL (RESIDENZIALE) = MQ. 1.434

SUL (ERS) = MQ. 612

VOLUMETRIA TEORICA "V" (SUL * 3ml.) = 2.046 x 3= MC. 6.138

ABITANTI TEORICI ("V" / 120) = 6.138/120 = 51

Il Piano di Lottizzazione prescrive l'altezza massima dei fabbricati (H.max) pari a mt. 7.50 a sistemazione del terreno avvenuta.

Standard urbanistici

- standard minimi richiesti dal DM 1444/68:

STANDARD:

Standard minimi Parcheggi (DM 1444/68) = mq. 2,5 x 51 = 127,5


Standard minimi verde ed attrezzature (DM 1444/68) = mq. 18,5 x 51= 943

Parcheggi di progetto (DM 1444/68) = mq. 128 > 127.5

Verde di progetto (S1.1v) (DM 1444/68) = mq. 944 > 943.



Veduta dell'area d'interesse da via Paradiso.



2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

Il P.R.G. del Comune di Jesi risulta adeguato al P.P.A.R. con delibera del C.R. n. 197 del 03.11.1989.

Con Deliberazione C.C. 26.06.2009, n.140, il Consiglio Comunale del Comune di Jesi ha approvato definitivamente il Progetto Comunale del Suolo.

Con delibera n. 9 del 5/2/2015 il consiglio Comunale di Jesi ha approvato il disegno generale di assetto dell'area.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il P.R.G. del Comune di Jesi risulta adeguato al P.P.A.R. con delibera del C.R. n. 197 del 03.11.1989.



Con Deliberazione C.C. 26.06.2009, n.140, il Consiglio Comunale del Comune di Jesi ha approvato definitivamente il Progetto Comunale del Suolo.

L'area è individuata quale Area "V" definita "Aree ad alta percettività visiva" (cfr. R.P. doc. 1 - pag. 9).

2.4.2 P.T.C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

Il Piano di lottizzazione interessa una previsione ricadente nell'ATO B della bassa collina. La previsione risulta coerente con gli indirizzi previsti dal PTC per questi ambiti.

2.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non risulta interferente con aree individuate dal P.A.I.. Per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 è stato acquisito il parere della Provincia di Ancona rilasciato con Determina Dirigenziale n. 140 del 10/07/2015, mentre per la compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 è in fase di acquisizione il parere di compatibilità idraulica della Provincia di Ancona. Nel R.P. (doc. 1 - pag. 12) viene riportato che progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione per una capacità totale di invaso pari a circa 296 mc.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *"alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto"* con atto consiliare di approvazione n.170 del 16.09.2005.

Il Piano di Classificazione Acustica risulta approvato con atto consiliare del 2005. Oltre al R.P. (doc. 1) è stata prodotta una "Relazione di valutazione previsionale di impatto acustico" in cui viene dichiarata la conformità del piano di lottizzazione alla Classificazione acustica comunale.



2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

La L.R. n. 14/2008, *Norme per l'edilizia sostenibile*, prevede all'art. 5, co. 1, che i piani regolatori generali devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane.

Il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS contiene riferimenti specifici alla L.R. 14/08. In particolare l'art. 5 della suddetta legge dispone che, anche i piani attuativi, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Il piano ha risposto a quanto disposto dall'art. 5, co. 3, ossia contiene norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali. Secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare (doc. 1 – pag. 10) “... è prevista la realizzazione di impianti solari termici, fotovoltaici, di barriere antirumore e frangivento verso via Paradiso, di barriere antinquinamento verso il territorio agricolo circostante (abbattimento residui trattamenti fitosanitari in agricoltura). La tipologia e le caratteristiche costruttive delle strade e dei percorsi pedonali sono quelle tipiche delle zone 30 Km/h residenziali”.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, secondo quanto indicato (cfr. Rapporto Preliminare) è stata redatta ai sensi del punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), che prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso.

Il documento denominato "Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S." segue i criteri e le indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

Sezione 1

- **Descrizione del Piano**
 - Ambito di intervento
 - Obiettivi strategici
 - Azioni e descrizione dell'intervento
- **Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento**
 - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare
 - Normativa di riferimento per l'elaborazione, adozione e approvazione del Piano
- **Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari**
 - Fasi, tempi, identità e responsabilità dei soggetti coinvolti nella consultazione preliminare
 - Soggetti con Competenza Ambientale
- **Verifica di coerenza esterna**
 - Piani e programmi pertinenti di livello statale
 - Piani e programmi pertinenti di livello regionale
 - Piani e programmi pertinenti di livello provinciale e di area vasta
 - Lr. n. 14/2008, Norme per l'edilizia sostenibile
 - Compatibilità idraulica ai sensi degli articoli 10 e 13 della L. 22/11
- **Ambito di influenza ambientale e territoriale**
 - Temi e aspetti ambientali e di salute pubblica che interagiscono con il Piano/Programma
 - Settori di governo
 - Emergenze e criticità ambientali o territoriali pertinenti al Piano
 - Ambito di influenza territoriale
- **Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento**

Sezione 2

- **Verifica di pertinenza**
- **Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali**

Si evidenzia che nel Sommario del R.P. viene indicato il paragrafo 1.4.6 "Vincolo archeologico ai sensi della L. 1089/39" che non ha una effettiva corrispondenza nel documento.



3.2 Parere istruttorio

Come riportato nel Rapporto Preliminare (doc. 1), il contesto di riferimento di questo piano, è caratterizzato prevalentemente da un tessuto residenziale a bassa densità edilizia lungo via Paradiso in prossimità di un territorio rurale. Il piano propone un assetto planimetrico-distributivo consistente in 6 lotti funzionali alla residenza, di cui uno destinato all'ERS (SUL di 612 mq). L'area di intervento ha una superficie complessiva di circa 7.109 mq per una volumetria massima realizzabile pari a circa 6.138 mc.

Per quanto riguarda le destinazioni, l'art. 35 delle NTA del P.R.G. vigente prevede una destinazione d'uso prevalentemente residenziale. Il fabbisogno di standard è stato pertanto calibrato su tale destinazione, prevedendo per i 51 abitanti teorici insediabili, una superficie complessiva di 128 mq destinata a parcheggi pubblici e 944 mq per le aree verdi attrezzate.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato II del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. **di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali);**
 2. **di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dall'ASUR di Jesi, individuata quale SCA:**
- **In relazione alla verifica di compatibilità idraulica e di invarianza idraulica, andrà acquisito il necessario parere ai sensi della L.R. 22/2011.**

Eventuali osservazioni sulle previsioni oggetto della presente procedura di VAS potranno essere presentate sulla variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.


Da "ASUR AREA VASTA 2 - ANCONA" <areavasta2.asur@emarche.it>
A "urbanistica@cert.provincia.ancona.it" <urbanistica@cert.provincia.ancona.it>
Data martedì 14 luglio 2015 - 11:11

0137342|14/07/2015|ASURAV2|JSDPREV|P|2.250.40

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Amministrazione: ASUR AREA VASTA 2 - ANCONA;
AOO: Registro ASUR AREA VASTA 2 - ANCONA;
Numero di protocollo: 137342;
Data protocollazione: 14-07-2015


Allegato(i)

Documento_principale.pdf (199 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)





Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Jesi, il 7/7/2015

Alla Provincia di Ancona(Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali e Area Urbanistica).

Oggetto: Comune di Jesi – Piano di lottizzazione Ambito TT1.1 appennini Alta in variante al PRG – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS.

VISTA la richiesta presentata dalla Provincia di Ancona prot. 84684 del 24/6/2015;

ESAMINATI gli elaborati ed i documenti allegati alla richiesta;

VISTA la Delibera Comitato Interministeriale 04 Febbraio 1977;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Aprile 1992 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto 10 Settembre 1998 n. 381 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n.31;

VISTO il Decreto Ministero della Salute 6 Aprile 2004 n. 174;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152;

Non si hanno osservazioni in merito:

Ad ogni buon conto, l'autorità procedente potrà valutare in sede di realizzazione, la possibilità di creare nel parco:

aree adibite ad attività motoria a servizio dei residenti;

aree adibite a giochi per bambini;

essenze arboree con funzioni di filtro per il traffico presente in via Paradiso.

Inoltre si ricorda che :



Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

1 - Condotta di acqua ad uso civile: dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

- a. le condotte riportino una etichettatura o stampigliatura o marcatura od in caso di impossibilità siano accompagnate da idonea dichiarazione attestante la conformità alle norme indicate nel D.M. 174/04 citato in premessa;
- b. tutto l'impianto venga realizzato in conformità all'allegato "3" della D.C.I. 04.02.1977, avente per oggetto "Norme tecniche generali per la regolamentazione della installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto";
- c. le opere da realizzare garantiscano un'erogazione di acqua idonea al consumo umano, nel rispetto degli indici previsti dal D.P.R. n. 236/88;
- d. si tenga conto delle indicazioni e prescrizioni di cui al Decreto 26.03.91, All. II - Par. 3 Lett. "A" - "C", avente per oggetto "Controllo degli impianti di raccolta, trasporto e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";

2 Rete Fognaria: dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

- a. gli scarichi della rete fognaria di lottizzazione, realizzata in doppia linea separata per acque meteoriche e bianche, siano immessi in fognatura nel rispetto del locale Regolamento di gestione delle fognature; nella fase di realizzazione della rete fognaria dovranno essere garantite tutte le prescrizioni contenute nell'allegato "4" della D.C.I. 04.02.1977, recante norme tecniche generali per la regolamentazione della installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione;
- b. nei punti di interferenza tra la rete fognaria e quella dell'acquedotto la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto dovrà essere sempre superiore alla generatrice superiore della fognatura;
- c. nei punti di incrocio tra la fognatura e l'acquedotto entrambi dovranno essere contenuti in distinti manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Si rammenta che a norma della D.C.I. 04.02.1977, l'Ente gestore deve disporre di una planimetria quotata che permetta la chiara individuazione della rete fognante, nella stessa dovrà essere riportato lo schema di individuazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile.



*Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica*

3. Campi elettromagnetici :

in riferimento all'eventuale presenza di elettrodotti e/o Stazioni Radio Base in loco, venga effettuata la determinazione e l'applicazione delle fasce di rispetto e degli spazi circostanti ai sensi e per gli effetti DM 29/05/08;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Andrea Filonzi